

STATUTO

KRATOS SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA EMILIA 115

Numero REA: TA - 186613

Codice fiscale: 03020790733

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA COOPERATIVA	
	"KRATOS SOCIETA' COOPERATIVA"	
	TITOLO I	Allegato "B"
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	al n. 136.593
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	di Repertorio e
	E' costituita la Società cooperativa denominata "KRATOS	al n. 28.281
	SOCIETÀ COOPERATIVA".	di Raccolta
	La società ha sede nel Comune di Taranto, all'indirizzo risul-	
	tante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro	
	delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di	
	Attuazione del Codice Civile.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprime-	
	re sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio na-	
	zionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque	
	unità locali operative.	
	Art. 2 (Durata)	
	La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilases-	
	santa e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-	
	blea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	- 1 -	

	della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata	
	ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in for-	
	ma associata continuità di occupazione lavorativa e le miglio-	
	ri condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci lavoratori stabiliscono con la Cooperativa successiva-	
	mente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle di-	
	verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi al-	
	tra forma consentita dalla legislazione vigente.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e suc-	
	cessive modificazioni e integrazioni.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha	
	per oggetto l'assunzione da Pubbliche Amministrazioni e da	
	Privati di lavori di:	
	- organizzazione e gestione di aziende agricole e zootecniche,	
	laboratori artigianali, officine protette, nonché spacci, bar	
	e punti di ristorazione;	
	- produzione di articoli e manufatti in vetroresina;	
	- 2 -	

	- lavori di carrozzeria e carpenteria pesante e leggera;	
	- servizio e attività di facchinaggio;	
	- servizi di ausiliario: sorveglianza e assistenza in asili e	
	scuole pubbliche e supporto al personale educativo; assistenza	
	e bidellerie in ambito scolastico e sanitario;	
	- servizi alberghieri e di foresteria, riassetto camere, rifa-	
	cimento letti per conto di privati, enti comunali, provincia-	
	li, regionali, statali, militari ed altri enti pubblici; no-	
	leggio biancheria;	
	- servizi di ausiliario di ogni genere nell'ambito di strut-	
	ture sanitarie, civili, militari ed industriali;	
	- servizi di gestione, archiviazione e conservazione di docu-	
	menti di ogni genere; - riordino ambienti interni ed esterni;	
	- fattorinaggio;	
	- servizi da commesso, servizio copie, trasloco di materiali	
	in uso nell'ambito di una medesima struttura, mantenimento	
	dell'ordine dei locali e delle suppellettili di ufficio e al-	
	tri servizi di supporto al funzionamento delle unità operati-	
	ve;	
	- servizio e gestione aree adibite a parcheggio;	
	- servizi di pulizie generali e speciali, compresa la pulizia	
	civile e industriale di mezzi di trasporto su gomma, rotaia,	
	per mare e per aria con relative officine;	
	- pulizie civili ed industriali per conto di Enti pubblici o	
	privati, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni per i	
	- 3 -	

	soggetti di cui innanzi;	
	- gestione di servizi di trasporto merci e/o passeggeri su	
	gomma, rotaia, per mare e per aria con gestione dei relativi	
	terminali e stazioni;	
	- istituzione e gestione di servizi di manutenzione e rimes-	
	saggio imbarcazioni, di porticcioli turistici, di parchi di	
	divertimento e attività turistiche e agrituristiche complemen-	
	tari e connesse;	
	- servizi di smaltimento e di riciclaggio di rifiuti solidi	
	urbani, generali e speciali, ivi compresi quelli tossici e no-	
	civi;	
	- rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto;	
	- gestione di servizi di affissione e pubblicità;	
	- esecuzione di lavori di dattilografia, di impaginazione e di	
	grafica computerizzata (Desktop publishing);	
	- manutenzione e guardiania di complessi per attività turisti-	
	che, ludico-ricreative, palestre, campi sportivi;	
	- gestione stabilimenti balneari; - gestione di alberghi,	
	ostelli, villaggi turistici, bed & breakfast;	
	- servizi di aggiornamento, censimento e riordino di materiale	
	di archivio e di biblioteche;	
	- attività di riordino, restauro e classificazione di reperti	
	archeologici nonché il restauro statico e conservativo di ope-	
	re monumentali;	
	- attività di costruzione e manutenzione di impianti di depu-	
	- 4 -	

	razione acque e di dissalatori;	
	- attività di gestione di impianti per la piscicoltura;	
	- gestione di servizi di ricerca di mercato e la elaborazione	
	di dati per conto terzi;	
	- servizi cimiteriali, in particolare tumulazione, inumazione,	
	esumazione, estumazione, sterro e reinterro;	
	- tanatoprassi; - fornitura di servizio di illuminazione voti-	
	va degli impianti cimiteriali; - tumulazione, inumazione e	
	cremazione di cadaveri e dicarcasse di animali domestici e at-	
	tività collaterali: preparazione delle salme per la tumulazio-	
	ne, l'inumazione, cremazione, imbalsamazione e servizi presta-	
	ti dalle imprese di pompe funebri; - manutenzione di tombe e	
	mausolei; - disbrigo di pratiche funerarie e cimiteriali;	
	- servizi di gestione mense;	
	- servizi di custodia e guardiana;	
	- servizi promozionali per le imprese, la raccolta pubblicita-	
	ria, nonché l'esecuzione di spots pubblicitari, messaggi pro-	
	mozionali e manifestazioni canore nonché spettacoli di arte	
	varia;	
	- istituzione e gestione di mezzi di informazione (ad eccezio-	
	ne dei quotidiani e dei periodici, salvo che ricorrano i pre-	
	supposti di cui alla L. 461/81), bollettini e materiale divul-	
	gativo, riviste, emittenti radiofoniche e televisive, il tutto	
	previa le necessarie autorizzazioni e/o concessioni;	
	ed inoltre potrà, per le medesime finalità, gestire stabilmen-	
	- 5 -	

	te o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	- aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agri-	
	coli realizzati in proprio o acquistati;	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	cura e manutenzione del paesaggio:	
	- realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per:	
	abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati,	
	terreni comunali, aree verdi per vie di comunicazione (strade,	
	linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aero-	
	porti), edifici industriali e commerciali;	
	- realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi per: edifi-	
	ci (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni ec-	
	cetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf ecce-	
	tera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per	
	uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini ar-	
	tificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo);	
	- realizzazione di spazi verdi per la protezione contro il ru-	
	more, il vento, l'erosione, la visibilità e l'abbagliamento; -	
	diserbo chimico; - pulizia, sfalcio erbe e manutenzione di ci-	
	gli, banchine e fossati stradali ed autostradali; - cura e ma-	
	nutenzione dei boschi;	
	- attività di silvicoltura e florovivaistica;	
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	- 6 -	

	prodotti;	
	- lavori di costruzione, rifinitura, ristrutturazione, restau-	
	ro e manutenzione di edilizia civile e industriale, lavori di	
	ingegneria civile;	
	- raccolta e trasporto materiale di risulta;	
	- piccoli lavori edili cimiteriali;	
	- lavori generali di costruzioni di edifici e lavori di inge-	
	gneria civile; - fornitura e posa in opera di coperture e co-	
	struzione di ossature di tetti di edifici; - ripristino di	
	facciate di edifici di ogni genere;	
	- lavori di pitturazione, lavori in cartongesso;	
	- rivestimento di pavimenti e muri; - tinteggiatura e posa in	
	opera di vetrate; - installazione, manutenzione e riparazione	
	di tendaggi di ogni genere, tende da sole, gazebo per conto di	
	enti pubblici e privati;	
	- lavori di impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e	
	rivestimenti; - lavori di intonacatura; - posa in opera di in-	
	fissi in legno o in metallo; - lavori speciali di costruzione	
	ed altri lavori di completamento di edifici di ogni genere;	
	- installazione, riparazione e manutenzione di segnaletica e	
	sicurezza stradale;	
	- installazione, modifica, riparazione e manutenzione di im-	
	pianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzio-	
	ne, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di prote-	
	zione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per	
	- 7 -	

	l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti radiote-	
	levisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; im-	
	pianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamen-	
	to e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese	
	le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle	
	condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; impianti	
	idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; impianti per	
	la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,	
	comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustio-	
	ne e ventilazione ed aerazione dei locali; impianti di solle-	
	vamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di monta-	
	carichi, scale mobili e simili; impianti di protezione antin-	
	cendio;	
	istruzione:	
	- l'istruzione generale continua, istruzione professionale	
	continua e la formazione per le varie professioni, per hobby o	
	per lo sviluppo conoscitivo personale;	
	- istituzione e gestione di corsi di formazione professionale.	
	- somministrazione di alimenti e bevande;	
	- servizio di catering;	
	- trasporto di cose per conto terzi;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti;	
	- raccolta differenziata di rifiuti urbani;	
	- attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri	
	- 8 -	

	di stoccaggio a impianti di smaltimento finale;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree	
	verdi - art. 184, c. 2, lett. E, D.Lgs n. 152/2006;	
	- raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni	
	merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore;	
	- raccolta multimateriale di rifiuti urbani;	
	- attività di spazzamento meccanizzato;	
	- gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi pro-	
	dotti in proprio o prodotti da terzi;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;	
	- gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali	
	si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di	
	cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006;	
	- gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di	
	stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differen-	
	ziato;	
	- gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non	
	pericolosi e pericolosi;	
	- gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o bio-	
	logico di rifiuti;	
	- gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal	
	quali o trattati;	
	- gestione di impianti di discarica per inerti;	
	- gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali;	
	- 9 -	

	- gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi;	
	- gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e	
	di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;	
	- gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni	
	di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del	
	D.Lg. n. 152/2006;	
	- costruzione, realizzazione ed esercizio di impianti di trat-	
	tamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio, provvi-	
	sorio e definitivo, dei rifiuti speciali, tossici e nocivi e	
	non;	
	- intermediazione e commercio di rifiuti;	
	- bonifica di siti;	
	- bonifica di siti e beni contenenti amianto;	
	- trasporto conto proprio: produzione iniziale di rifiuti non	
	pericolosi con effettuazioni di operazioni di raccolta e tra-	
	sporto dei propri rifiuti. Produzione iniziale di rifiuti pe-	
	ricolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei	
	propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta	
	Kg/giorno o trenta litri/giorno, a condizione che tali opera-	
	zioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'orga-	
	nizzazione dell'impresa della quale i rifiuti sono prodotti.	
	La società, per il raggiungimento degli scopi indicati, potrà	
	richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalle UE, dal-	
	lo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, associa-	
	zioni di Comuni e dagli altri enti locali, così come da impre-	
	- 10 -	

	se private, stipulare convenzioni, al fine di ottenere finan-	
	ziamenti e contributi da Enti pubblici e privati o da singole	
	persone a parziale o totale copertura del servizio prestato,	
	contrarre mutui per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La Società per la realizzazione delle attività statutarie po-	
	trà concorrere a licitazioni, convenzioni o affidamenti da	
	privati o Enti Pubblici, potrà assumere ordinativi di lavoro	
	anche concorrendo a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali e	
	industriali che siano ritenute necessarie od utili per il con-	
	seguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimen-	
	to e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	- 11 -	

TITOLO III		
<u>SOCI COOPERATORI</u>		
Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)		
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al		
minimo stabilito dalla legge.		
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-		
tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una		
capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della		
cooperativa o comunque possano collaborare al raggiungimento		
dei fini sociali con la propria attività lavorativa o profes-		
sionale.		
L'ammissione del socio persona fisica è finalizzata allo svol-		
gimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva		
partecipazione del socio all'attività economica della coopera-		
tiva; l'ammissione deve essere coerente con la capacità econo-		
mica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci,		
anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e		
lungo periodo.		
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in		
proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società		
che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si		
trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con		
la cooperativa.		
Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e		
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-		
- 12 -		

zionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-

	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza del periodo di for-	
	mazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissio-	
	ne.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della sca-	
	denza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di	
	Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	- 14 -	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro so-	
	ci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Ammini-	
	strazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	- 15 -	

	dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta)	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio,	
	o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni del-	
	le determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- 16 -	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato di attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-	
	riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contempora-	
	neamente ad altre imprese che perseguono identici scopi socia-	
	li ed esplicano una attività concorrente, salvo espressa auto-	
	rizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- 17 -	

	b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla,	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di	
	Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità	
	previste ai successivi articoli 55 e 56.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di	
	Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	- 18 -	

	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare	
	al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per	
	adeguarsi;	
	c) che previa intimazione da parte del Consiglio di Ammini-	
	strazione con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adem-	
	pia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del Con-	
	siglio di Amministrazione;	
	e) che danneggi moralmente o materialmente la società o fomen-	
	ti dissidi o disordini fra i soci;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	- 19 -	

	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del	
	socio lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavo-	
	ro instaurato ai sensi del precedente art. 3.	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal	
	Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli articoli	
	55 e 56 del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo rac-	
	comandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunica-	
	zione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente ri-	
	- 20 -	

	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-	
	de il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprap-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma tre, del	
	codice civile.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclu-	
	sione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	- 21 -	

	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore	
	delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d), e), f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamen-	
	to dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione	
	mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito deri-	
	vante da penali, ove previste da apposito regolamento, da ri-	
	sarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche	
	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	- 22 -	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	<u>SOCI FINANZIATORI</u>	
	Capo I - Disciplina di riferimento	
	Art. 16 (Norme applicabili)	
	Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente	
	Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finan-	
	ziatori, di cui all'art. 2526 c.c..	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le	
	azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6	
	della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompati-	
	bilità e le condizioni di trasferimento.	
	Capo II - Soci sovventori	
	Art. 17 (Soci sovventori)	
	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazio-	
	ne dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale,	
	la società cooperativa può emettere azioni nominative trasfe-	
	- 23 -	

	ribili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e	
	con le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992	
	n.59.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comu-	
	nicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente	
	e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicare un acquirente di proprio gradimento.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-	
	glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-	
	peratori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	- 24 -	

	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Coope-	
	rativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, an-	
	che al portatore se interamente liberate, prive del diritto di	
	- 25 -	

	voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limi-	
	ti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurienna-	
	li approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle	
	azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte,	
	in misura non inferiore alla metà, ai soci della Cooperativa.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spett-	
	ta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a	
	quella dei soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di parte-	
	cipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	- 26 -	

	lità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Recesso)	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.	
	Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi	
	Art. 23 (Strumenti finanziari partecipativi)	
	Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti	
	Capi II e III.	
	Art. 24 (Modalità di emissione delle azioni)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere	
	stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto	
	dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e	
	- 27 -	

	c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che	
	dovrà essere specificata su proposta motivata degli ammini-	
	stratori stessi.	
	Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prez-	
	zo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle	
	riserve divisibili di cui al successivo articolo 29, lettera	
	e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali	
	ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori	
	delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali con-	
	tenute nel presente statuto.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	Art. 25 (Diritti patrimoniali)	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto	
	anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le	
	azioni dei soci cooperatori.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperato-	
	ri, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore	
	a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c.	
	La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni	
	- 28 -	

	destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli	
	utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzio-	
	nale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori	
	medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per il	
	loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della	
	quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da	
	sovrapprezzo.	
	Art. 26 (Recesso dei soci finanziatori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia	
	decorso il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dal-	
	la legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un pe-	
	riodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	- 29 -	

	azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.	
	2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corri-	
	spondente al valore nominale e alla quota parte di riserve di-	
	visibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	TITOLO V	
	<u>OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI</u>	
	Art. 27 (Obbligazioni)	
	L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.	
	L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.	
	Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.	
	Art. 28 (Strumenti finanziari non partecipativi)	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso	
	- 30 -	

	comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a	
	fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di ope-	
	ra o servizi.	
	L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assem-	
	blea straordinaria dei soci.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	TITOLO VI	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 29 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote del valore nominale di Euro 200,00 (duecento	
	virgola zero zero). Il valore complessivo delle quote detenute	
	da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai li-	
	- 31 -	

	miti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipa-	
	zione cooperativa;	
	4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 31 e con il valore delle azioni eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed	
	e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al	
	presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civi-	
	- 32 -	

le.

Art. 30 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 31 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-	
	tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal ti-	
	tolo IV del presente statuto;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 29.	
	Art. 32 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- 34 -	

	- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione coo-	
	perativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni ca-	
	so, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il so-	
	cio stesso secondo quanto previsto dall'Organo Amministrativo	
	o da eventuale regolamento.	
	TITOLO VII	
	<u>ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLE SPECIALI</u>	
	Art. 33 (Qualificazione e competenze)	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui	
	voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono	
	state emesse le azioni medesime;	
	5) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministra-	
	- 35 -	

	zione;	
	6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste	
	dalla legge;	
	7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisio-	
	ne legale dei conti;	
	8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 32 del presente statuto;	
	9) approva i regolamenti interni;	
	10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	- le modifiche dello statuto;	
	- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri	
	dei liquidatori;	
	- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deliberare che	
	per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 46 del	
	presente statuto, non fa venire meno la competenza principale	
	dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in mate-	
	- 36 -	

ria.

Art. 34 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 31.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata a mano o con affissione presso la sede della società ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo deciso dal Consiglio di Amministrazione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello

	fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo	
	telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso	
	deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di po-	
	sta elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro	
	dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,	
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie	
	da trattare.	
	Art. 35 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di	
	seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prece-	
	dente l'assemblea non risulti legalmente costituita.	
	Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro	
	trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per	
	l'assemblea di prima convocazione.	
	Art. 36 (Assemblea ordinaria e straordinaria: determinazione	
	dei quorum)	
	In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordi-	
	naria è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straor-	
	dinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	- 38 -	

	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima e secon-	
	da convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti pre-	
	senti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine	
	del giorno.	
	Art. 37 (Norme per il computo dei quorum)	
	Si considerano presenti i soci che al momento della verifica	
	del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai	
	suoi ausiliari.	
	La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svol-	
	gimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in	
	seconda convocazione.	
	Art. 38 (Diritto di voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscrit-	
	te.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzio-	
	nale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun socio sov-	
	ventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque	
	voti.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	- 39 -	

	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misu-	
	ra consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-	
	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qua-	
	lità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	Art. 39 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appar-	
	tenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finan-	
	ziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legitti-	
	mazione mediante documento scritto. La società acquisisce la	
	delega agli atti sociali.	
	La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non	
	può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è	
	sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappre-	
	sentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente	
	indicato nella delega.	
	Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il	
	- 40 -	

	legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assem-	
	blea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo di-	
	pendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente	
	previsto dalla delega.	
	La stessa persona non può rappresentare più di tre soci. Il	
	socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri	
	degli organi di controllo o amministrativo della società.	
	Art. 40 (Presidente e segretario dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli in-	
	tervenuti.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo	
	uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza	
	del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un	
	notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,	
	l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'or-	
	- 41 -	

	dine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le	
	procedure che possono però essere modificate con voto della	
	maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto	
	dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da cia-	
	scuno rappresentato, anche mediante allegato;	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vota-	
	to a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante alle-	
	gato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art. 41 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)	
	L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro	
	che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in	
	tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio con-	
	vincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il pro-	
	prio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non pos-	
	sono contrastare con le esigenze di una corretta e completa	
	verbalizzazione dei lavori.	
	- 42 -	

	Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un	
	socio è un voto non espresso.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguen-	
	ti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi ver-	
	bali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società, nei quali gli inter-	
	- 43 -	

venuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 42 (Assemblee separate)

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate.

Nel caso in cui la cooperativa superi tremila soci o venga a svolgere la propria attività in più province l'Organo Amministrativo potrà richiedere lo svolgimento di assemblee separate.

L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

Art. 43 (Assemblee speciali)

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro

	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario al-	
	la tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti	
	finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle rela-	
	tive transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna catego-	
	ria di strumenti finanziari.	
	La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ri-	
	tengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori de-	
	gli strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli in-	
	teressi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei	
	rapporti con la società cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di	
	cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti;	
	ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società	
	cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.	
	TITOLO VIII	
	<u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	Art. 44 (Il Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'As-	
	- 45 -	

	semblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed eventualmente il Vicepresidente, qualora non vi abbia	
	provveduto l'assemblea dei soci al momento della nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministrato-	
	ri sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone in-	
	dicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 45 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che es-	
	si hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di alme-	
	no un amministratore.	
	La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni de-	
	stinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte	
	di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o	
	sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi mem-	
	bri dell'organo.	
	Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziato-	
	ri si procede con una delibera separata dei soli aventi dirit-	
	to nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera	
	- 46 -	

è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 38.

Art. 46 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, senza alcuna limitazione, i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

E a puro titolo esemplificativo:

- delibera sull'ammissione, recesso o esclusione dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- nomina i direttori, conferisce procure, sia generali che speciali;
- delibera l'adesione della società ad altre cooperative, a consorzi di cooperative o ad altri organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;
- conferisce procure generali e speciali ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti della cooperativa, fermo restando le facoltà attribuite al Presidente;
- delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni

	di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare;	
	- delibera sulla apertura di conti correnti bancari e postali;	
	- redige il bilancio annuale di esercizio e ai sensi dell'art.	
	2 della L. 59/92 indica nella relazione sulla gestione di ac-	
	compagnamento al bilancio i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento degli scopi statutari;	
	- documenta nella nota integrativa al bilancio i dati relativi	
	alla prevalenza mutualistica previsti dall'art. 2513 del C.C..	
	Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assu-	
	mere le deliberazioni concernenti:	
	a) la fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis,	
	2506-ter ultimo comma c.c.;	
	b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresen-	
	tanza della società;	
	d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normati-	
	ve;	
	e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del	
	territorio nazionale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno	
	per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti	
	dalla cooperativa, può istituire appositi comitati scientifi-	
	ci, determinandone l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 47 (Presidente del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza succes-	
	- 48 -	

	siva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presiden-	
	te, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Con-	
	siglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a	
	tutti i consiglieri.	
	Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi	
	membri.	
	Art. 48 (Organi delegati)	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Gli organi delegati ogni qualvolta ne faccia richiesta il Con-	
	siglio di Amministrazione e comunque ad ogni riunione del Con-	
	siglio di Amministrazione, devono riferire agli Amministratori	
	e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione	
	e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	- 49 -	

Art. 49 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli

altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 50 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 51 (Compensi agli Amministratori)

	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Am-	
	ministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Art. 52 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	
	<u>COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</u>	
	- 52 -	

Art. 53 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 54 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO X

CONTROVERSIE FRA SOCI E FRA SOCI E COOPERATIVA

Art. 55 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 56 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
	mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	- 55 -	

	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	della Camera.	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al	
	momento della produzione della domanda.	
	TITOLO XI	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 57 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina-	
	- 56 -	

rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 58 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 29, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 59 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regola-

	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 60 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente,	
	in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.	
	L'Organo Amministrativo ed i sindaci se nominati, documente-	
	ranno la condizione di prevalenza nella nota integrativa al	
	bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati	
	dall'art. 2513 del c.c.. In ragione della qualità di coopera-	
	tiva a mutualità prevalente, che la società intende assumere e	
	mantenere, la stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2	
	(due) punti e 1/2 (un mezzo) effettivamente dal capitale ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	
	punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né	
	durante la vita della cooperativa né successivamente al suo	
	scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
	- 58 -	

60 di 61

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Taranto il 24 gennaio 2020 al n. 1169.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.
82/2005 che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 22
febbraio 2007 mediante M.U.I.